

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso

nell'interesse della **Dott.ssa Sharon Bombardieri**, nata a Sondrio, il 17 agosto 1992 e residente in Sondrio, Via Ezio Vanoni n. 78, codice fiscale BMBSRN92M57I829I, rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura allegata al presente atto, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Prof. Bruno Tonoletti (c.f. TNLBRN64E31B157D - bruno.tonoletti@avvocatopec.com), Simona Viola (c.f. VLISNM62P55F205V - simonaviola@avvocatopec.com) e Massimiliano Rosignoli (c.f. RSGMSM88P29F205X - massimiliano.rosignoli@milano.pecavvocati.it) e con domicilio digitale eletto presso la casella di posta elettronica certificata simonaviola@avvocatopec.com, a cui possono essere inviate anche le comunicazioni di Segreteria, in alternativa al numero di fax 02.77331559,

ricorrente

contro

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui casella di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it è domiciliato,

resistente

e nei confronti di

Dott. Avv. Andrea Tinazzo, nato a Verona il 12 ottobre 1988, codice fiscale TNZNDR88R12L781I

- controinteressato

per ottenere l'annullamento

del giudizio di inidoneità della ricorrente espresso dalla Commissione esaminatrice per il concorso a 400 posti di notaio indetto dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale 12 giugno 2024 – giudizio espresso nella seduta del 16 luglio 2025, come da verbale n. 373 impugnato anch'esso assieme alla scheda di valutazione di cui al suo Allegato A, conosciuti in data 18 febbraio 2026;

nonché della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei e dell'elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e non idonei, nella parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, entrambi allo stato non conosciuti, e ogni altro atto o provvedimento consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto.

FATTO

1. Con decreto dirigenziale del 12 giugno 2024 il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per l'assegnazione di 400 posti di notaio (**doc. 1**), cui la candidata ha partecipato consegnando i tre elaborati svolti (**doc. 2-3-4**) sulle tracce estratte nella sessione scritta del concorso (**doc. 5-6-7**).

Nella seduta del 3 febbraio 2025, di cui al verbale n. 23 (**doc. 8**) la Commissione ha stabilito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 166 del 2006, il seguente ordine di correzione degli elaborati: 1) atto di ultima volontà; 2) atto tra vivi di diritto civile; 3) atto tra vivi di diritto commerciale.

Nella stessa seduta, la Commissione, in attuazione dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 11, commi 5 e 7, ha predisposto i criteri per la valutazione degli elaborati e i criteri per il giudizio complessivo di non idoneità, individuando altresì le situazioni ostative al giudizio complessivo di idoneità, rilevanti ai sensi dell'art. 11, comma 7, classificandole.

come: a) cause di nullità formale o sostanziale dell'atto, anche soltanto parziale; b) insufficienze gravi.

Per quanto riguarda in particolare l'ultimo punto, la Commissione ha stabilito che *“il candidato sarà dichiarato non idoneo per l'ammissione alla prova orale, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166 del 2006, nel caso in cui una delle situazioni di cui alle lett. a) e b) che precedono sia riscontrata alla lettura del primo e del secondo elaborato; in tal caso non si procederà alla lettura degli elaborati successivi”*.

2. Nella seduta del 16 luglio 2025, la Commissione, dopo aver aperto la busta n. 564 contenente gli elaborati della ricorrente, procedeva alla lettura del primo di essi e concludeva, come attestato dal verbale, che *“dopo la lettura del primo elaborato riguardante l'atto di ultima volontà la Commissione, **non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 11 del d.lgs. 166/2006, passa alla lettura del secondo elaborato”***.

Anziché interrompere la lettura dei compiti come precedentemente stabilito, la Commissione proseguiva la correzione e *“dopo la lettura dell'elaborato relativo all'atto tra vivi di diritto civile, la Commissione, **non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 11 del d.lgs. 166/2006, passa alla lettura del terzo elaborato”***.

Il verbale attestava, quindi, che anche *“dopo la lettura del terzo elaborato, relativo all'atto tra vivi di diritto commerciale la Commissione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, **dichiara non idoneo il candidato**”*.

3. Nell'Allegato A al verbale risulta barrata la formulazione standard n. 12, fra quelle stabilite nella riunione della Commissione per il giudizio di non idoneità nella seduta di fissazione dei criteri del 3 febbraio 2025 sopra ricordata.

La formula standard n. 12 fa parte delle formule relative alle ipotesi di *insufficienza* conseguenti al giudizio complessivo su tutti gli elaborati, ai sensi dell'art. 11, comma 5,

e in effetti tutti gli elaborati della Dott.ssa Bombardieri sono stati esaminati dalla Commissione.

La formula standard così recitava: *“La Commissione, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 166 del 2006, dichiara il candidato non idoneo, perché l’atto ... è insufficiente per ...”*.

Tuttavia, nell’Allegato A al verbale di correzione delle prove della Dott.ssa Bombardieri la formula risulta modificata, nel senso che, pur richiamandosi l’art. 11, comma 5, ognuno dei tre elaborati è giudicato non *“insufficiente”*, ma *“gravemente insufficiente”* secondo le categorie di inidoneità di cui all’art. 11, comma 7, che avrebbero dovuto, secondo quanto prescritto da tale disposizione di legge e dallo stesso verbale di fissazione dei criteri sopra citato, provocare la dichiarazione di inidoneità del candidato fin dalla lettura del primo elaborato.

La perplessità e contraddittorietà della motivazione che emerge con tutta evidenza da questa constatazione si accompagna all’altrettanto evidente pretestuosità delle specifiche ragioni di grave insufficienza elencate a sostegno della valutazione gravemente negativa degli elaborati.

Dal complesso della motivazione emerge quindi una complessiva inattendibilità della valutazione operata nel caso di specie dalla Commissione, che merita una ricorrezione degli elaborati ad opera di una diversa Commissione, come si passa a illustrare nel seguente motivo in

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione, illogicità e irragionevolezza manifeste, inattendibilità della valutazione.

a. Contraddittorietà della motivazione

L'art. 11, comma 5, stabilisce che *“il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”*. A tal fine, il comma 6 prevede che *“il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato”*.

Tuttavia, l'art. 11, comma 7, specifica che *“nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”*.

La disposizione – replicata esattamente dal verbale di fissazione dei criteri del 3 febbraio 2025 sopra citato – non attribuisce alla Commissione una semplice facoltà, ma dispone, come l'uso del presente indicativo manifesta inequivocabilmente, che, se riscontra anche solo una nullità o insufficienza grave nel primo o nel secondo elaborato, la Commissione **deve** dichiarare non idoneo il candidato ed arrestare la lettura degli elaborati.

Nel caso di specie, la Commissione non solo ha proseguito fino ad esaminare anche il terzo elaborato, ma **ha anche dichiarato espressamente che i primi due elaborati non contenevano nullità o gravi insufficienze** *“di cui al comma 7 dell'art. 11 del d.lgs. n. 166/2006”*.

Eppure, come si è visto, **nel giudizio finale la Commissione ha qualificato tutti e tre gli elaborati come gravemente insufficienti**, contraddicendo palesemente il giudizio formulato al momento della lettura dei primi due elaborati.

È noto che le valutazioni operate dalle Commissioni del concorso notarile solo sindacabili solo in casi eccezionali, nei quali emerga *ictu oculi* una deviazione della funzione. È indubitabile che questa consolidata giurisprudenza, restringendo ai minimi termini la sindacabilità della discrezionalità tecnica delle Commissioni, attribuisca ad esse un amplissimo margine di soggettività, quasi totalmente sganciata da parametri oggettivi, potenzialmente foriera di giudizi arbitrari.

Proprio per questo, le valutazioni della Commissione devono essere, come prescrive l'art. 11 del d.lgs. n. 166/2006, quantomeno coerenti con i criteri dettati dalla stessa Commissione e, a maggior ragione, al loro interno.

Invece, la motivazione del verbale impugnato risulta *ictu oculi* contraddittoria e perplessa al suo interno, e manifestamente illogica rispetto ai criteri che la stessa Commissione si era data in termini generali.

La rilevanza del vizio funzionale ora rilevato non può essere sminuita osservando che la Commissione avrebbe comunque potuto riscontrare, senza contraddirsi, delle gravi insufficienze nell'atto di diritto commerciale esaminato per ultimo, e comunque avrebbe anche potuto operare una valutazione di insufficienza dei tre elaborati o una valutazione di inidoneità complessiva del candidato.

Tutto questo appare ovvio, ma risulta puramente congetturale. Con la stessa probabilità potrebbe essere invece accaduto che la Commissione abbia proseguito nella lettura degli elaborati, avendo rilevato, sulla base della lettura dei primi due, la possibilità di arrivare a un giudizio complessivo di idoneità dopo la lettura del terzo. Tale congettura, tanto plausibile quanto quella contraria, risulta confortata dal senso comune, visto che l'elevatissimo numero dei compiti da correggere (1.129 candidati che avevano consegnato) deve aver spinto inevitabilmente la Commissione a utilizzare i propri margini

discrezionali nel senso di un'economia degli sforzi. Da questo punto di vista, appare più probabile che la Commissione non solo rilevasse immediatamente alla lettura del primo o del secondo elaborato la sussistenza di un'insufficienza grave, **ma anche che fosse più propensa a procedere nell'esame di tutti gli elaborati solo per i casi in cui ritenesse di poter giungere alla fine a un giudizio di idoneità, piuttosto che di inidoneità.**

L'ipotesi che nel caso di specie la Commissione abbia proseguito nella lettura degli elaborati perché riteneva di poter giungere a una valutazione complessiva di idoneità risulta suffragata dalla pretestuosità delle motivazioni con cui sono state individuate le insufficienze asseritamente gravi indicate nella motivazione del giudizio.

b. Il giudizio sull'elaborato relativo all'atto *mortis causa*

Per l'elaborato relativo all'atto *mortis causa*, esaminato per primo, la traccia prevedeva, tra le altre ultime volontà, che il testatore “***vorrebbe attribuire al nipote Tizietto, figlio di Primo, la piena proprietà di un immobile sito in Roma, Via Nazionale n. 1, che necessita di importanti lavori di ristrutturazione, con l'onere di riportarlo all'antico splendore; è consapevole che il valore attuale del lascito è inferiore all'importo necessario per eseguire i suddetti lavori***”.

La candidata ha inserito nell'atto la disposizione relativa al legato con l'onere di ristrutturazione di cui sopra, ma con l'espressa specificazione che l'onere fosse apposto “*entro i limiti del valore di detto bene*”.

Nella motivazione dell'atto la candidata spiegava che “*il testatore vorrebbe 'lasciare' al nipote un bene imponendogli l'onere di eseguire dei lavori di ristrutturazione il cui costo supererebbe il valore del bene stesso. Si premette che alle disposizioni a titolo particolare è possibile apporre un onere così come prevede l'art. 674 cc. La dottrina prevalente ritiene tuttavia che debba essere applicato il limite previsto dall'art. 793 cc in*

materia di donazione, il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere nei limiti del valore dei beni donati. Per questo motivo si è legato il bene a Tizietto e si è previsto l'onere di ristrutturare il bene medesimo però nei limiti del valore del bene stesso".

Senza avanzare altri rilievi, la Commissione ha ritenuto che tale aspetto concretizzasse un *"grave travisamento del tema proposto, in quanto il candidato non realizza la volontà del testatore, il quale vuole porre a carico del nipote legatario l'onere, che vorrebbe fosse determinante, di ristrutturare l'immobile per riportarlo all'antico splendore, pur nella consapevolezza che l'importo di tali lavori è superiore al valore del bene legato, senza che venga eseguito nei limiti dell'art. 671 C.C. A fronte di ciò, al legatario che non intenda adempiere oltre i limiti del suddetto articolo, non resta che rinunciare al legato"*.

La Commissione non ha contestato il richiamo al limite valevole per la donazione, invece che quello specificamente previsto per il legato dall'art. 671, vista la correttezza sostanziale del richiamo alla dottrina per la quale il limite del legato opera allo stesso modo del limite della donazione, ma ha invece contestato proprio questa equiparazione, addebitando alla candidata di non aver tenuto conto del fatto che, in caso di volontà determinante, l'onere può anche superare il valore del bene, così lasciando al legatario soltanto la scelta se adempiere all'onere per intero oppure rifiutare il legato.

Ma **la traccia non definiva affatto quella volontà come determinante**, semmai il contrario. E ciò non soltanto per l'uso del condizionale *"vorrebbe"*, unito alla manifestata consapevolezza da parte del testatore dell'eccedenza del costo della ristrutturazione rispetto al valore dell'immobile, ma anche per il confronto con la descrizione dell'ultima volontà appena antecedente nella traccia, dove si definiva *"fermo ed imprescindibile desiderio"* del testatore quello relativo alla costituzione di una fondazione.

In questo contesto, non si poteva in alcun modo addebitare alla candidata di non aver considerato la volontà del testatore come determinante. Per quanto ampia possa essere la discrezionalità tecnica della Commissione, **la traccia opera rispetto ad essa come un limite predeterminato**, che deve essere rispettato alla stessa stregua dei criteri di valutazione.

Nella prassi, il Notaio ha la possibilità di confrontarsi con il testatore per correttamente interpretare le sue ultime volontà. Nella finzione del concorso, questa possibilità non esiste e il candidato non può che interpretare la traccia secondo il significato più chiaro che emerge dalla traccia; qualora la traccia sia aperta a più interpretazioni, ogni soluzione è astrattamente ammissibile non potendo la Commissione - che ha il compito di scrivere la traccia *ex art. 8 del d.lgs. 166/06* - integrarla surrettiziamente in fase di correzione dei compiti.

Oltre a ciò, **la candidata ha operato in modo da attuare per quanto possibile la volontà del testatore, salvaguardando allo stesso tempo la validità della clausola testamentaria anche in funzione preventiva delle liti.**

Infatti, la dottrina cui la candidata si riferiva nella motivazione dell'atto ritiene che il limite di cui all'art. 671, ai sensi del quale *“il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”*, abbia *“natura cogente e inderogabile”* (A. Masi, *Dei legati*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, 150; G. Criscuoli, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1980, 323; E. Perego, *I legati*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, vol. VI, *Successioni*, t. 2, Torino, 1982, 241), con la conseguenza che, se l'obbligazione in cui consiste l'onere è superiore al valore del bene ed è divisibile, si applica *“la regola della riduzione dell'onere imposto”* (G. Bonilini, *Dei legati*, in *Il*

Codice Civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 2001, 438 s., nonché G. Musolino, *Sublegato e legato modale: i limiti ex lege agli oneri imposti al legatario*, in *Riv. notariato*, 2008, e Autori citati *sub* nota 23).

Tuttavia, se anche la volontà di imporre l'onere fosse stata determinante, come avrebbe voluto la Commissione, imporre al legatario un onere superiore al valore del legato, con la sola possibilità di rinunciare al legato, non solo sarebbe stato inutile, perché la riduzione legale entro i limiti del valore del legato prevale sulla volontà del testatore, ma **sarebbe anche risultato rischioso per la conservazione della stessa clausola**.

Infatti, **un onere superiore al valore del bene, che fosse anche espressione di volontà determinante, sarebbe equiparabile a un onere impossibile**, il quale potrebbe sì considerarsi come “*non apposto*”, ai sensi dell’art. 647, comma 3, primo periodo, ma potrebbe anche considerarsi **tale da rendere nulla la disposizione**, “*se ne ha costituito il solo motivo determinante*”, ai sensi del secondo periodo dello stesso art. 647, comma 3.

Pertanto, la candidata ha **salvaguardato la validità della clausola** rispetto al rischio della dichiarazione di nullità, ed ancor prima rispetto alle possibili contestazioni degli altri eredi in sede giurisdizionale, ma nello stesso tempo ha **eseguito nei limiti del possibile la volontà testamentaria** inserendo comunque l'onere nella sua completezza (“*ristrutturare il medesimo [immobile] sulla base dei seguenti criteri ...*”), secondo il principio pacifico per il quale, nonostante il carattere cogente del limite di cui all’art. 671, “*se il legatario onerato adempia integralmente il legato o l'onere eccedente il limite ex lege, non è ammessa l'azione di ripetizione dell'indebito*” (G. Musolino, *op. cit.* e autori richiamati *sub* nota 26).

Il giudizio della Commissione sul punto risulta pertanto non solo in contrasto con il chiaro tenore della traccia, ma anche **manifestamente illogico**, in quanto vorrebbe

imporre un onere contrario alla legge, e **irragionevole**, in quanto il carattere asseritamente determinante della volontà del testatore al riguardo esporrebbe la clausola al rischio della dichiarazione di nullità e a possibili contestazioni in tal senso da parte degli altri eredi.

Si consideri, inoltre, che quello esaminato è l'unico rilievo avanzato dalla Commissione rispetto a un elaborato ben più complesso, non suscettibile di ulteriori rilievi a giudizio della stessa Commissione, del quale però è stata evitata la valutazione complessiva attraverso l'ingiustificata rilevazione di un “*grave travisamento del tema proposto*”.

Tale valutazione risulta quindi manifestazione inattendibile, contraria al tenore della traccia, nonché *ictu oculi* illogica e irragionevole, ragion per la quale l'elaborato relativo all'atto *mortis causa* dell'odierna ricorrente merita una rinnovata correzione.

c. Il giudizio sull'elaborato relativo all'atto tra vivi di diritto civile.

Rispetto all'atto *inter vivos* di diritto civile la Commissione ha avanzato tre rilievi. Anche in tal caso, si tratta di un atto ben altrimenti articolato, la cui valutazione complessiva viene evitata addebitando alla candidata errori strumentalmente qualificati come gravi, ma senza alcun fondamento attendibile.

In primo luogo, la Commissione ha rilevato che l'elaborato “*nel parlare della procura estera e della sua traduzione, omette di riferire in merito alla relativa asseverazione*”.

La traccia segnalava che la procura “*è stata redatta da un notaio belga, in lingua francese non conosciuta dal Notaio incaricato della stipula, ed è stata recapitata in originale presso il suo studio*”.

La candidata nell'atto ha scritto: “*procura speciale ricevuta dal notaio in data, rep. n. debitamente tradotta, munita di Apostille, che in originale si allega*”. Nella motivazione dell'atto ha spiegato che, “*per potere essere utilizzati, gli atti stranieri devono essere*

tradotti (in questo caso da un perito non conoscendo il notaio la lingua straniera) ai sensi dell'art. 68 RN)".

La candidata, quindi, ha menzionato la necessità della traduzione nell'atto, specificando nella motivazione che nel caso di specie sarebbe stato necessario il ricorso a un perito, ai sensi dell'art. 68 del regolamento notarile di cui al r.d. n. 1326 del 1914, che appunto prevede che gli atti rogati in paese estero, *"ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua nella quale è stato rogato l'atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti"*.

Il riferimento al **"perito"** nella motivazione, con richiamo all'art. 68 RN e l'uso dell'aggettivazione **"debitamente tradotta"** nell'atto rinviano in maniera chiara all'esistenza di tutti i requisiti affinché la procura straniera possa essere allegata all'atto stesso.

L'atto notarile deve limitarsi a descrivere sinteticamente i documenti allegati, senza pretesa di esaustività del contenuto; nel caso in cui dovesse sorgere un dubbio sulla natura dell'allegato, l'interprete esaminerà l'allegato, senza che la descrizione contenuta nell'atto notarile possa prevalere sulla natura del documento allegato. Insomma, alla ricorrente è stato contestato di aver omesso una specifica della traduzione che non è dell'atto notarile, bensì della traduzione ad esso allegata.

In ogni caso l'asseverazione della traduzione non è richiesta dalla legge, corrispondendo soltanto a una prassi comune negli studi notarili, senza implicazioni sulla validità dell'atto, mentre l'utilizzabilità della procura nel nostro Paese dipende dalla presenza dell'Apostille, pure menzionata nell'atto, con appropriata discussione nella parte teorica dell'elaborato, non contestata dalla Commissione.

In secondo luogo, la Commissione ha contestato quanto alle formalità pregiudizievoli il fatto che l'atto *“parla erroneamente di “pignoramento iscritto” anziché “trascritto” e subordina incomprensibilmente l'efficacia della compravendita, tra l'altro, alla “rimessione degli atti del processo”, senza peraltro illustrare i presupposti per la cancellazione dell'ipoteca e per la cancellazione del pignoramento”*.

La traccia, dopo aver segnalato che sui beni oggetto dell'atto di compravendita da stipularsi erano presenti un'ipoteca giudiziale a favore di un terzo e un pignoramento a favore del medesimo soggetto, prevedeva che *“la ALFA SRL, viste le formalità pregiudizievoli, chiede al Notaio tutte le tutele del caso non intendendo, peraltro, versare alcunché direttamente al venditore”*.

La candidata introduceva a tal fine nell'atto la condizione sospensiva *“della cancellazione delle formalità pregiudizievoli, indicate in premessa, gravanti sui beni”*, aggiungendo poi la seguente postilla: *“e della rimessione degli atti del processo”*.

Conseguentemente l'atto prevedeva che la somma di acquisto sarebbe stata depositata presso il notaio, con svincolo a favore dell'alienante previsto solo in caso di avveramento della condizione, da far risultare in apposito verbale notarile entro un termine determinato.

Nella motivazione dell'atto la candidata scriveva che *“la compravendita è stata sospensivamente condizionata alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli proprio a tutela della parte acquirente. Peraltro, il pignoramento crea un vincolo di indisponibilità”*.

Per quanto riguarda l'erronea menzione del pignoramento “iscritto” anziché “trascritto” si tratta di un'evidente *lapsus calami*, avente rilievo di mero errore materiale

che non pregiudica né la validità dell'atto né la realizzazione della volontà delle parti, nel contesto di una complessiva precisione concettuale e linguistica in tutti e tre gli elaborati.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, la Commissione non contesta l'apposizione della condizione sospensiva, ma di aver introdotto nella condizione, oltre alla “cancellazione” delle due formalità pregiudizievoli (il che non è contestato), anche la “rimessione degli atti del processo”.

Secondo la Commissione tale condizione sarebbe stata apposta “incomprendibilmente”.

Tuttavia, proprio l'aggiunta di quella ulteriore condizione manifesta la consapevolezza, da parte della candidata, non solo del fatto che la cancellazione dell'ipoteca giudiziale e del pignoramento (dedotti primariamente in condizione) trovano la loro causa nell'ordinanza con cui il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo e ordina al conservatore la cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento, ma anche del fatto che solo l'estinzione per rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 629 c.p.c., è definitiva, mentre l'ordinanza di estinzione per inattività delle parti può essere oggetto di reclamo, ai sensi dell'art. 630.

Pertanto, la postilla contestata, senza incidere sull'evento dedotto in condizione (che resta sempre e soltanto la cancellazione delle formalità pregiudizievoli), specifica prudentemente tale condizione prevedendo che la cancellazione deve avvenire all'esito di una definitiva e non più reclamabile estinzione del processo esecutivo.

Se la sostanza della clausola risulta chiara e non contestabile, le formule di stile utilizzate dalla candidata non possono essere considerate errori o lacune, tantomeno gravi, specie se riferite al diritto processuale, che non è oggetto diretto delle prove concorsuali.

In terzo luogo, la Commissione ha addebitato alla candidata di aver disposto nell'atto un vincolo di destinazione *“a favore delle persone oncologiche”* anziché al fine di *“finanziare la ricerca”* oncologica, ponendosi in tal modo *“in contrasto con la traccia”*.

La traccia prevedeva, per quanto riguarda il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* del codice civile, che *“la ALFA SRL, operante nel settore della ricerca di cure oncologiche, intende vincolare, per la durata di anni 20, i beni acquistati allo scopo di finanziare la ricerca nel predetto settore”*.

La Commissione ha strumentalmente riportato nella propria valutazione solo l'espressione *“a favore delle persone oncologiche”*, ma il vincolo di destinazione introdotto dalla candidata era invece riferito allo *“scopo di finanziare la ricerca a favore delle persone oncologiche”*. È quindi indubitabile che il vincolo di destinazione sia stato apposto al fine di finanziare la ricerca in campo oncologico e l'uso della locuzione *“a favore delle persone oncologiche”*, lungi dal tradire la traccia, assolve alla funzione di specificare la volontà della ALFA SRL, che, come chiarito appunto dalla traccia, intendeva non semplicemente finanziare la ricerca nel settore, come osservato dalla Commissione, ma finanziare la *“ricerca di cure oncologiche”*, che andassero quindi a favore delle *“persone oncologiche”*, come scritto dalla candidata.

Il giudizio della Commissione risulta quindi sotto questo aspetto pretestuoso e strumentalmente formulato senza dare conto dell'insieme della clausola redatta dalla candidata, con conseguente errore di fatto nella lettura dell'elaborato e manifesta illogicità e irragionevolezza.

In conclusione, anche dall'esame dei rilievi formulati dalla Commissione sul secondo elaborato emerge l'illegittima attribuzione dell'insufficienza grave e il conseguente

mancato assolvimento del dovere di effettuare una valutazione complessiva dell'elaborato, oltre alla manifesta inattendibilità del giudizio qui censurato.

d. Il giudizio sull'elaborato relativo all'atto di diritto commerciale

Sull'elaborato di diritto commerciale la Commissione ha indicato quattro rilievi.

Secondo il **primo**, l'elaborato farebbe “*prendere atto all'assemblea della 'ricostituzione' di un capitale sociale mai ridotto*”. Il rilievo travisa palesemente il senso dell'elaborato, in cui viene fatto prendere atto per prima cosa all'assemblea dell'intervenuto versamento a fondo perduto effettuato da Tizio, in virtù del quale la Società, come si spiega nella motivazione dell'atto, “*è uscita dalla situazione di perdite che erano rilevanti e che intaccavano il minimo legale*”. Siccome la “*ricostituzione*” del capitale è posta in correlazione direttamente con il ripianamento delle perdite, risultava chiaro dall'atto che la ricostituzione non riguardava un capitale formalmente ridotto in precedenza, ma la reintegrazione di un capitale che era sceso sotto il minimo legale e non era stato ridotto solo perché la società era stata posta in liquidazione.

La candidata si è basata sull'assunto consolidato per quale le perdite possono essere ripianate mediante versamenti a fondo perduto effettuati dai soci in favore della società, nonché sull'opinione che ritiene ammissibili i versamenti a fondo perduto anche nelle ipotesi in cui la riduzione del capitale per perdite sia obbligatoria, perché è irrilevante la modalità con cui il capitale sia reintegrato.

In piena coerenza con la logica della delibera assembleare richiesta dalla traccia, pertanto, il ripianamento delle perdite è stato dalla candidata posto a premessa della decisione di revocare lo stato di liquidazione. Non emerge quindi alcuna incoerenza nel verbale confezionato dalla candidata sotto il primo profilo considerato dalla Commissione.

Il **secondo** e il **terzo** rilievo effettuato dalla Commissione si riducono in realtà ad uno solo, cioè all'asserita erroneità di aver equiparato *“la mancata liberazione integrale della quota a una ‘perdita’ e omettendo di conformarsi al comma 3 dell’art. 2466 cc.”*. La Commissione addebita alla candidata di aver proceduto alla *“riduzione del capitale per perdite dopo aver dato atto, nell’illustrare la situazione patrimoniale, che ‘ad oggi la società non presenta perdite’”*, ma questa è la conseguenza appunto di aver considerato come una perdita la mancata liberazione integrale della quota da parte di Mevio.

I rilievi, pertanto, si riducono ad uno solo, quello cioè di aver ridotto il capitale a causa del mancato integrale conferimento da parte di Mevio, invece di escluderlo, trattenendo le somme riscosse, e solo dopo ridurre il capitale in misura corrispondente all'esclusione del socio.

La candidata ha seguito un altro percorso di ragionamento, basato sul principio di divisibilità della quota, menzionato nell'atto, che la Commissione ha omissis di considerare, erroneamente concludendo che non fosse stato rispettato il disposto dell'art. 2466, comma 3 c.c.

Anzitutto, la candidata ha considerato correttamente la mancata liberazione parziale della quota come una perdita, conformemente alla dottrina (Trimarchi, richiamato da L. Genghini e P. Simonetti, *Le società di capitali e le cooperative*, Cedam, 2022). Pertanto, non sussiste l'errore concettuale rilevato dalla Commissione.

Inoltre, e soprattutto, la candidata ha correttamente indicato nel testo del verbale che la Società, avendo inutilmente messo in mora il socio e non essendo riuscita ad allocare la quota (cioè essendosi verificato il presupposto di cui all'art. 2466, comma 3), *“deve, quindi, procedere con la riduzione del capitale sociale per detta quota”*, in quanto *“le partecipazioni sono divisibili ai sensi dell’art. ... dello Statuto”*.

Pertanto, la candidata non ha proceduto all'esclusione del socio moroso, ritenendo che, essendo la quota divisibile, la Società avrebbe potuto scegliere di mantenere in capo a Mevio la qualità di socio per la parte di quota già versata, in base al citato principio di divisibilità della quota (Cass. n. 1185/2020, applicabile analogicamente anche se riferita alla mancata liberazioni della quota in caso di aumento di capitale), in modo da poterlo subito dopo escludere per comportamento concorrenziale scorretto, come la traccia richiedeva, per altro coerentemente con la probabile eventualità di una successiva azione risarcitoria della Società contro Mevio.

Quanto al riconoscimento in capo a Mevio, una volta escluso, del diritto alla restituzione della quota versata, è una conseguenza dovuta per i principi generali e comunque presupposta dall'art. 2473-*bis*, in relazione al quale si spiega anche il riferimento, pur non previsto dalla traccia, a una riserva disponibile, posto che tale disposizione impedisce di liquidare il socio escluso mediante la riduzione del capitale sociale.

In conclusione, neppure l'atto di commerciale contiene gravi errori e il ragionamento seguito dalla Candidata si spiega con la particolarità della traccia, che, come spesso accade nel concorso notarile, ammette anche soluzioni differenti, mentre la Commissione sembra aver ritenuto che la soluzione corretta fosse solo una, anche a prezzo di rendere irrilevanti alcuni aspetti della traccia (in particolare, il comportamento anticoncorrenziale del socio Mevio).

Ma la mera non condivisibilità delle soluzioni adottate non giustifica neppure in questo caso il giudizio negativo, soprattutto se inquadrato nel contesto di quella che è stata presentata dalla stessa Commissione, e comunque avrebbe dovuto essere effettivamente, una valutazione complessiva di idoneità del candidato.

In conclusione, i motivi di deviazione dalla funzione nell'esame delle prove dell'odierna ricorrente sono tali da dimostrare l'inattendibilità del giudizio reso dalla Commissione e da giustificare il rinnovo della correzione da parte di una nuova commissione.

P.Q.M.

Voglia l'adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, respinta ogni contraria istanza o eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio reso nei confronti della ricorrente e disporre il rinnovo della correzione degli elaborati da parte di una diversa Commissione.

Vinte le spese di lite e con rifusione del contributo unificato.

Si chiede l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della ricorrente.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Decreto dirigenziale del 12 giugno 2024 del Ministero della Giustizia di indizione del concorso;
- 2) Elaborato della candidata atto *mortis causa*;
- 3) Elaborato della candidata su atto tra vivi di diritto civile;
- 4) Elaborato della candidata su atto di diritto commerciale;
- 5) Traccia estratta atto *mortis causa*;
- 6) Traccia estratta atto tra vivi di diritto civile;
- 7) Traccia estratta atto di diritto commerciale;
- 8) Verbale n. 23 del 3 febbraio 2025 di fissazione dei criteri;
- 9) Verbale n. 373 del 16 luglio 2025 di correzione degli elaborati della ricorrente.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è dovuto nella misura di 650,00 euro.

Si dichiara che il presente atto, comprensivo anche delle parti formali, è composto da 29713 caratteri, spazi esclusi.

Milano, 20 aprile 2026

Prof. Avv. Bruno Tonoletti

Avv. Simona Viola

Avv. Massimiliano Rosignoli